



COMUNE DI ROVIGO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2010 DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 09.03.2010

L'Amministrazione Comunale di Rovigo ha stabilito per l'anno 2010 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

- **Aliquota ordinaria del 7,00 (sette) per mille;**
- **Aliquota agevolata del 5,00 (cinque) per mille** da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 escluse dall'esenzione stabilita dal decreto legge 27.05.2008, n. 93 ed adibite ad abitazione principale con residenza anagrafica ed alla pertinenza quale **unica unità** immobiliare di categoria catastale C/2, C/6 o C/7 asservita direttamente all'abitazione stessa. Per tali unità immobiliari che non rientrano nell'esenzione resta confermata la detrazione ordinaria annua nella misura di euro 103,29;
- **Aliquota ridotta del 5,00 (cinque) per mille, senza alcuna assimilazione all'abitazione principale,** a favore dei proprietari che concedono alloggi in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica (***dovrà essere presentata apposita comunicazione***);
- **Aliquota ridotta del 5,00 (cinque) per mille** per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2010 limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell'apposito accordo territoriale stipulato in data 22.06.2004 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 (***dovrà essere presentata apposita richiesta***).

CHIARIMENTI SULL'ESENZIONE I.C.I PER ABITAZIONE PRINCIPALE - D.L. n. 93/2008:

L'esenzione i.c.i sull'immobile di abitazione principale con residenza anagrafica e sull'eventuale unica pertinenza di categoria catastale C2, C6 o C7 si estende anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'esenzione si estende inoltre anche al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune ed agli alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. regolarmente assegnati.

Il proprietario residente all'estero non usufruisce dell'esenzione, ma effettua il versamento utilizzando l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale, purchè l'immobile posseduto nel territorio italiano non sia locato.

😊 **VERSAMENTI:**

- Il versamento si effettua in due rate:
 - a) prima rata di acconto **entro il 16 giugno 2010**; b) seconda rata a saldo **dal 1° al 16 dicembre 2010**.
- Gli importi da versare vanno arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- E' consentito il versamento dell'imposta in unica soluzione, entro i termini di scadenza della prima rata.

Le rate dovute sono da calcolare nel seguente modo:

- ◆ l'acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote in vigore;
- ◆ il saldo è pari al 50% residuo dovuto per l'intero anno.

***I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale
n. 88631064 intestato a: "EQUITALIA POLIS spa ROVIGO-RO-ICI"***

- E' possibile effettuare il versamento mediante **modello F24** con l'utilizzo dei seguenti codici: abitazione principale **3901**; terreni agricoli **3902**; aree fabbricabili **3903**; altri fabbricati **3904**; crediti **3905**; interessi **3906**; sanzioni **3907** e con codice catastale del Comune di Rovigo H620.
- E' possibile inoltre effettuare la compensazione con eventuali eccedenze I.C.I. dell'anno 2010 o di annualità precedenti, nei termini di versamento sopra indicati, presentando entro 30 giorni dalla scadenza del versamento una apposita **istanza di compensazione** disponibile sul sito internet www.comune.rovigo.it - guida ai servizi - tributi - modulistica.

ESENZIONE I.C.I. PER NUOVE IMPRESE CON INCREMENTO OCCUPAZIONALE:

Sono ammesse a beneficiare di una esenzione dall'imposta I.C.I. per tre anni dalla data di effettiva utilizzazione del bene per l'esercizio dell'impresa che comporti incremento occupazionale, le unità immobiliari di nuova costruzione e le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione e ampliamento, classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali: D1-Opifici; D7-Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non; C3-Laboratori per arti e mestieri. Ulteriori condizioni sono stabilite nel regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005.

Le domande possono essere presentate utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito internet www.comune.rovigo.it - guida ai servizi - tributi - modulistica.

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE I.C.I.:

Ai sensi dell'articolo 37, comma 53, del decreto legge 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, **deve essere presentata la dichiarazione di variazione I.C.I. nei casi di:**

- segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;
- fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;
- assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;
- variazione di caratteristiche dell'immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);
- acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- nuovi soggetti passivi d'imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;
- nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;
- esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile;
- soggetti che intendono avvalersi di:
 - agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico;
 - riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 504/92;
 - esenzione d'imposta ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 504/92;
 - riduzioni d'imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 504/92;
- ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto "adempimento unico");

Non deve essere presentata dichiarazione I.C.I. nelle ipotesi di:

- acquisti, vendite oppure ogni altra variazione risultante e conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto "adempimento unico");
- variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione.

Le dichiarazioni di variazione I.C.I. anno 2009 vanno compilate su modello ministeriale e presentate mediante consegna diretta all'ufficio tributi o spedite a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno nel periodo **dal 3 maggio al 30 settembre 2010.**



CALCOLO DELL'IMPOSTA:

- Per la determinazione del **valore (base imponibile) dei fabbricati** si applica un moltiplicatore delle rendite catastali pari a 100 (cento) per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 (cinquanta) per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; pari a 140 (centoquaranta) per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e pari a 34 (trentaquattro) per quelle classificate nella categoria C/1;
- Per la determinazione del **valore (base imponibile) dei terreni agricoli** si applica un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque) del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORI CATASTALI: la legge 662/96 ha rivalutato a decorrere dall'anno 1997 le rendite catastali urbane del 5% ed i redditi dominicali dei terreni del 25% per cui, prima di procedere al calcolo I.C.I., occorre aumentare la base imponibile della percentuale sopra indicata.

- Per le aree fabbricabili il **valore (base imponibile)** è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita. Il Comune di Rovigo ha predisposto con deliberazione di C.C. n. 12 del 15.02.2008, esecutiva, una apposita tabella ([scaricabile dal sito internet www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it)) contenente i **valori medi delle aree fabbricabili dal 1° gennaio 2008**, determinati tenendo conto degli elementi di valutazione sopra riportati.

Note:



- Non si procede al versamento se l'imposta complessiva annua è inferiore a euro 2,07.
- Il versamento va effettuato con **arrotondamento** all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Se la prima rata è inferiore a euro 2,58 si effettua un unico versamento nel mese di dicembre.
- Il versamento dell'imposta va effettuato da *ogni proprietario, comproprietario o titolare di diritti reali* e precisamente per la singola quota di proprietà e periodo di possesso dell'immobile.
- Per più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
- Se gli immobili si trovano in Comuni diversi devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

INFORMAZIONI FINALI:

- Nessun pagamento è dovuto da chi ha venduto o ceduto immobili e/o terreni nel corso dell'anno 2009; se gli immobili e/o i terreni vengono invece acquistati nel corso del 2010 occorre fare nello stesso anno regolare versamento dell'imposta I.C.I. dovuta.
- Per il **calcolo del periodo di possesso**, si ricorda che l'I.C.I. è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale il possesso si protrae solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.
- I mesi d'imposta si calcolano dalla data del rogito notarile o della delibera di assegnazione dell'alloggio se trattasi di cooperative edilizie a proprietà indivisa.
- La **detrazione per l'abitazione principale**, per le unità immobiliari **escluse** dall'esenzione disposta dal D.L. 27.05.2008, n. 93, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti residenti, in parti uguali tra loro, prescindendo quindi dalle quote di proprietà.
- Se il versamento è effettuato in **unica soluzione entro il 16 giugno 2010**, vanno barrate entrambe le caselle "acconto" e "saldo".
- Il **nudo proprietario** non è soggetto al pagamento dell'I.C.I., in quanto il versamento spetta ai titolari di diritti reali quali usufrutto, uso e abitazione, da non confondersi con i diritti di coloro che usano la casa quali locatari o comodatari.
- **Morte del proprietario** nel corso dell'anno: va fatto il versamento a nome del defunto per il periodo in cui era in vita ed altro/i versamento/i a nome degli eredi per il restante periodo.
- Per gli immobili inclusi nella **dichiarazione di successione**, l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare dichiarazione I.C.I., in quanto copia della successione viene trasmessa al Comune dall'Agenzia delle Entrate. Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I. solo gli eredi nel caso del coniuge superstite con diritto di abitazione e quando l'immobile compreso nell'asse ereditario venga usato come abitazione principale da uno o più eredi.
- Per l'immobile concesso in **comodato o uso gratuito**, solo il proprietario è obbligato al versamento dell'imposta.
- L' i.c.i. non è dovuta per quei piccoli appezzamenti di terreno (**cosiddetti "orticelli"**) di ridotte dimensioni, coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa, comunque diversi dalle aree fabbricabili.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE O CHIARIMENTO RIVOLGERSI ALLA

Sezione Tributi - Viale Trieste n. 13 - 45100 ROVIGO

Orario uffici:

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,30

Telefono: 0425/206514-206515-206516

Fax: 0425/206557

E-mail: tributi@comune.rovigo.it